Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)

Modifica del 22 giugno 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

T

L'ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione è modificata come segue:

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Inserire alla fine del catalogo

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferi- mento	Catasto delle re- strizioni di diritto	Livello di autoriz- zazione all'accesso	Servizio di teleca- ricamento	Identificatore
Piano settoriale dei tra- sporti, parte Trasporto merci sotterraneo	RS xx art. 7	UFT [ARE]			A	X	XX
	RS 700.1 art. 14 segg.						

¹ RS 510.620

Π

L'atto normativo qui appresso è modificato come segue:

Ordinanza del 19 ottobre 1988² concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Allegato

(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12*a*, 12*b*, 13, 14)

Impianti sottoposti all'esame e procedura decisiva

N. 15

Sistemi di trasporto merci sotterranei 15

N.	Tipo d'impianto	Procedura
15.1	Impianti intercantonali per il trasporto merci sotterraneo	Esame plurifase ³
		1ª fase: il Consiglio federale adotta il piano set- toriale, parte Trasporto merci sotterraneo (art. 21 cpv. 1 O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio)
		2ª fase: l'autorità competente approva i piani (art. 9 cpv. 1 LF del 17. dic. 2021 ⁴ sul trasporto di merci sotterraneo)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.

[Data]	In nome del Consiglio federale svizzero:
	Il presidente della Confederazione, Ignazio
	Cassis
	Il cancelliere della Confederazione, Walter
	Thurnherr

- RS **814.011** RS **700.1** RS **xxx** 2